

Rep. 23/2016

TRIBUNALE DI FIRENZE

dr. Silvia Governatori	Presidente
dr. Cosmo Crolla	Giudice rel. ed est.
dr. Rosa Selvarolo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 LF

Nel procedimento iscritto al n. 11/2015 C.P. promosso dalla soc. Sentiero Luminoso srl in liquidazione, con sede in Firenze Via Francesco Baracca nr 46, c.f. 05963640486, e iscritta al nr. Fi 589317 del rea, in persona del liquidatore di

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con il ricorso, depositato in data 13.3.2015, soc. Sentiero Luminoso srl in liquidazione chiedeva, concessione, del termine, ex art. 161 VI comma 1.f. per il deposito della proposta del piano e della documentazione prevista dalla predetta norma; il Tribunale provvedeva in conformità.

Il piano di ristrutturazione, depositato in data 8.5.2015, si basava: a) sulla dismissione di tutte le attività costituite da merce di magazzino, crediti e disponibilità liquide di cassa; b) sull'affitto e sulla successiva vendita alla soc. J&J House srl o ad altro acquirente che avesse formulato migliore offerta del ramo di azienda costituito dal punto vendita sito in Scandicci Piazza Togliatti nr. 33; c) sulla messa a disposizione del ceto creditorio della procedura, attraverso atto dispositivo con vincolo di destinazione ex art. 2645, ter cc, dell'immobile ubicato in Comune di Sesto Fiorentino Viale Ariosto nr. 490-492, a destinazione commerciale di proprietà della soc. d &C. sas del valore stimato di € 505.000; d) sulla rinuncia, subordinata alla omologazione del concordato da parte di li &C. sas e di dei loro crediti verso la proponente e sull'impegno di al pagamento dei crediti tributari per un importo di € 133.801,55; per un totale di attivo stimato in € 1.349.235.

La proposta, prevedeva l'integrale pagamento: 1) degli oneri in prededuzione costituiti dalle spese della procedura (compensi del commissario dei liquidatore, del professionisti che a vario titolo hanno prestato la loro opera, nel concordato) stimati in € 234.769,00, delle spese di gestione corrente valutate in € 156.362,00 e dei crediti privilegiati, (dipendenti professionisti, artigiani, Erario con previsione di fondi rischi e fondo interessi), per un totale di € 628.974,00; 2) il pagamento dei crediti chirografari costituiti da banche, fornitori ed altri soggetti stimati in complessive € 1.279.708,00, nella percentuale del 20%, per un

importo pari ad € 355.941,60 circa con previsione di un fondo riserva per un importo pari ad € 73.188,40.

Veniva specificata anche la tempistica del concordato : in particolare il programma prevedeva l'ultimazione dei pagamenti entro il termine di mesi 24 dall'omologa.

Il ricorrente su specifica richiesta del Tribunale chiariva che la proposta concordataria andava sussunta entro lo schema liquidatorio puro essendo l'affitto d'azienda finalizzato solamente ad una sua migliore liquidazione e che la promessa del pagamento dei chirografari nel misura del 20% era impegnativa e garantita dall'ulteriore apporto da parte di della somma di € 100.000.

Sempre su richiesta del Tribunale venivano prodotte fideiussioni prestate dagli interessati a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto del ramo di azienda e degli impegni assunti da

Con decreto assunto in data 3 giugno (e depositato il 3 luglio) 2015 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando Commissario giudiziario Giovanni Falchi Picchinesi

Il commissario giudiziale nella sua relazione ex art.172 l.f., apportava lievi rettifiche *in peius* sia in punto di formazione dell'attivo che di determinazione dell'attivo coperto dal fondo di riserva, che per tale motivo si riduceva dall'originario importo di € 73.188,00 a € 59.405,00.

All'udienza del 22 settembre 2015, fissata per l'adunanza dei creditori si è proceduto alle operazioni di votazioni, è stato quindi concesso il termine venti giorni successivi per consentire ai creditori di esprimere il proprio dissenso; in data 13.10.2015 il commissario giudiziale ha comunicato al giudice delegato i seguenti risultati finali: voti contrari nr. 3 per un importo complessivo di € 305.931,62 , voti espressi favorevoli nr.17 per un totale di € 216.318,22 , voti favorevoli , consenzienti per dissenso € 732.584,99 ; il totale dei voti favorevoli e consenzienti dell'unica classe chirografaria ammessa al voto era ,quindi, di € 948.903,21 (su un totale di € 1.302,379,25) pari al 72,86 % , sicchè il concordato veniva approvato ed il giudice delegato riferiva l'esito della votazione al Tribunale il quale ha fissato con decreto del 13 novembre 2015 , l'udienza camerale per la omologazione ,disponendo che il suddetto provvedimento venisse notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Nel giudizio di omologazione si è costituita ritualmente, nel termine ivi previsto la ricorrente, il commissario ha depositato parere ex art 180 l.f. mentre nessuno si costituiva per i creditori che avevano espresso voto contrario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svolta sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; c) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.

Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge.

In particolare il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio è stato regolarmente notificato ai creditori dissenzienti Basic Italia spa, Black Sheep spa, Diesel Italia spa Unipersonale e Diffusioni Calzature Uno srl.

Passando al controllo di cui alla lettera b), ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto formatosi (cfr. ad es. dec. Tribunale Palermo 18/5/2007, Tribunale Milano 30/6/2006), che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusioni, in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa debba limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura e alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, si perviene ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non già, come avviene subito dopo la presentazione del ricorso, su un materiale istruttorio "di parte" costituito dalle scritture contabili allegate dal ricorrente e sulla relazione del professionista, ma sulla scorta di più cospicue e

“obiettive” emergenze.

Le valutazioni del giudizio di omologa, infatti, sopraggiungono allorché si è esplicata nel corso del procedimento l'attività del commissario giudiziale e devono tener conto anche delle eventuali osservazioni dei creditori i quali ben possono rappresentare le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti per come esposta dal proponente e recepite dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, deve nuovamente verificarsi in questa sede se Sentiero Luminoso srl in liquidazione srl sia imprenditore assoggettabile a procedura concordataria, se la stessa versi in uno stato di crisi così da poter accedere ai benefici previsti dalla procedura, se le eventuali classi di creditori siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento ed in particolare dai bilanci e dalla relazione dei commissari giudiziali consentono di affermare che la società avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio abbigliamento ed accessori, è impresa di rilevanti dimensioni: alla data del 31.3.2015 la società presentava un attivo di € 723.102,78 con una situazione debitoria pari ad € 1.819.194,82; si tratta di valori superiori ai limiti dimensionali previsti dall'art. 11.f. lettere a) e c).

Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi come la legge non definisca che cosa debba intendersi per stato di crisi.

Peraltro l'art 160 ul. comma 1.f. chiarisce che, *“per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”*, ossia l'impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività. Ne consegue che lo “stato di crisi” non può che atteggiarsi con connotati di minore gravità e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza medesima.

Il commissario giudiziale (cfr. pagg. 11-13 della relazione ai sensi dell'art 172 l. f.) ha dato atto della situazione di squilibrio economico-finanziario in cui versa la società individuandone le cause nella progressiva erosione del fatturato

Del resto lo sbilanciamento tra il passivo e l'attivo concordatario rappresenta il dato più eloquente di un dissesto ormai irreversibile.

Il piano basato ^{sulla} totale dismissione del patrimonio e sulla liquidazione dell'immobile messo a disposizione da un terzo e sugli apporti finanziari di ^{...} è stato giudicato fattibile dal commissario alle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari indicate nel ricorso ^{data} e da proposta ritenuta conveniente rispetto all'alternativa fallimentare, è stata considerata soddisfacente e credibile dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole tanto nella relazione ex art 172 che in quella depositata ai sensi dell'art 180 l.f. esprimendo riserve solo sui tempi di esecuzione.

Nessuno dei creditori che ha espresso voto contrario ha proposto opposizione.

Da ultimo il controllo dei requisiti di ammissibilità del concordato da parte del Tribunale deve rivolgersi all'esame delle eventuali classi di creditori, al fine di verificare se le stesse siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.

Come già sottolineato il debitore nel ristrutturare i debiti, non ha ritenuto opportuno, come è in sua facoltà, suddividere il ceto creditorio chirografario in classi (ex art. 160 lett.c) secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, optando per il mantenimento della tradizionale ripartizione tra creditori privilegiati integralmente pagati e creditori chirografari soddisfatti in percentuale.

Terminato l'esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta concordataria occorre procedere alla verifica delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato.

Sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori chirografari i quali subiscono la falciatura concordataria e la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato si è formata con le modalità descritte in premessa.

Il concordato va quindi omologato ricorrendo tutti i presupposti di legge.

Trattandosi di concordato con totale cessione dei beni si ritiene di dover ricorrere per le operazioni esecutive ad un liquidatore che abbia i requisiti previsti dall'art 28 l.f.

Si indica liquidatore nella persona del dr. Neri Bonanni Lori che espletterà le proprie attività sotto la sorveglianza del commissario giudiziale

In ordine ai tempi di esecuzione del concordato, le operazioni di liquidazione delle attività del ^{delle} concordato Sentiero Luminoso dovranno avvenire nei tempi previsti di mesi 24 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Appare opportuno nominare un comitato di creditori di tre unità (come da dispositivo e in rappresentanza di ciascuna delle classi di appartenenza) e per il resto l'indicazione del giudice delegato quale destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'Ufficio.

L'omologa del concordato preventivo accertando l'idoneità della regolamentazione dei rapporti obbligatori delineati nel piano e nella proposta a rimuovere l'attuale stato di crisi della società debitrice impone una pronuncia reiettiva delle istanze di fallimento avanzate dal Pubblico ministero e dalla FGF INDUSTRY SPA

visti gli artt. 180 e 182 l.f

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società p. Sentiero Luminoso srl in liquidazione ,con sede in Firenze Via Francesco Baracca nr 46 , c.f. 05963640486 , e iscritta al nr. Fi 589317 , del rea, in persona del liquidatore ~~dr~~

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del dr. Giovanni Falchi Picchinesi

NOMINA

liquidatore della società il dr. Neri Bonanni Lori ;

DESIGNA



i membri del comitato dei creditori come segue:

- | | |
|--|------------|
| 1) Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio | Presidente |
| 2) Diesel Italia spa Unipersonale | Componente |
| 3) Studio Legale Bechi Vittorio | Componente |

RIGETTA

Le istanze di fallimento avanzate del Pubblico Ministero e soc. FGF Industry spa

DISPONE

le seguenti modalità di esecuzione e liquidazione : a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dal Commissario Giudiziale e quest'ultimo sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) completate le operazioni di inventario il liquidatore entro il termine di gg 60 dovrà redigere un programma di liquidazione nel quale verranno indicati le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo. Detto atto sarà trasmesso al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, i quali possono formulare le proprie osservazioni , nonché al giudice delegato. Il liquidatore , con riferimento ai beni di proprietà della società, sarà tenuto al rispetto delle procedure previste dagli artt. 105-108 lf. d) lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività e ogni tre mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, informando il Commissario Giudiziale delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; e) il Commissario Giudiziale dovranno trasmettere al Comitato dei Creditori la citata relazione del liquidatore unitamente alle proprie osservazioni chiedendo al Comitato di esprimere le opportune valutazioni; f) il Commissario Giudiziale dovrà riferire al Giudice delegato ai sensi dell'art.185 LF (e comunque ogni sei mesi) circa l'andamento della procedura; g) per le vendite dei crediti e

h

della azienda come di ogni eventuale altro bene il liquidatore procederà con modalità e criteri indicati nel programma di liquidazione previa informativa del giudice delegato delle condizioni di vendita; h) nell'attività di recupero dei crediti e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi del parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del giudice delegato; i) il liquidatore, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori, dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; l) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato al liquidatore giudiziale ;m) i prelievi da siffatto conto dovranno essere previamente vistati dal Commissario Giudiziale e una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente al commissario giudiziale, notiziandone il GD; n) il liquidatore dovrà inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato, o) il commissario, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordati informerà il comitato dei creditori promuovendo una apposita riunione, cui prenderanno parte, finalizzata a concordare modalità per rendere edotti i creditori dell'andamento della procedura ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art 186 l.f.; p) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato; q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto,provvederà il Giudice Delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, al liquidatore ed al Commissario Giudiziale (che provvederà), ai sensi dell'art. 180 penultimo comma, LF a darne notizia ai



creditori).

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2015 su relazione del dr. Cosmo Crolla.

il Presidente

dr. Silvia Governatori
Silvia Governatori

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Firenze, 13 GEN. 2016

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Cristina Tondi

